

**QUANDO IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO HA
BENE E FEDELMENTE ASSOLTO L'INCARICO
AFFIDATOGHI**

* * * * *

Relatore Avv. Angela Liquindoli - Monza -

* * * * *

Innanzitutto, chi è il CTU? E ciò al fine di individuarne i doveri, i compiti ed il suo conseguente “modus operandi”. E' un collaboratore del Giudice; ma, a differenza di quest'ultimo non svolge attività decisoria. Per la sua nomina occorre un provvedimento discrezionale del Giudice, che, non ritenendosi sufficientemente esperto per gli aspetti tecnici della causa che tratta, ritiene di farsi assistere, coadiuvare, supportare da un tecnico, esperto in quel determinato ramo.

Il Consulente, dopo aver accettato l'incarico, presta giuramento di rito e cioè, ai sensi dell'articolo 193 c.p.c., si impegna a “bene e fedelmente adempiere all'incarico affidatogli” (l'articolo in esame recita “le funzioni affidategli”) al fine di far conoscere al Giudice la verità. Correlato al dovere di “bene e fedelmente adempiere...” vi è quello di non andare oltre i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, dal Giudice e dallo specifico quesito. Purtroppo, nella pratica di ogni giorno si constata un allargamento dell'autonomia del CTU, che spesso dimentica di doversi attenere agli ordini, ai divieti ed alle istruzioni del Giudice. E', invece, opportuno e raccomandabile che, in sede di formulazione del quesito,

non vi sia adesione passiva ed acritica da parte del CTU, ma che, in considerazione della sua esperienza e padronanza sulla materia, oggetto di causa, fornisca quei suggerimenti tecnici ed operativi ritenuti necessari al miglior assolvimento dell'incarico. E ciò al fine di evitare di doversi rivolgere poi al Giudice onde essere autorizzato ad operazioni ed accertamenti, che potevano essere previsti fin dall'inizio, contenendo in tal modo tempo e costi.

Il principio generale, secondo il quale tutte le operazioni peritali devono essere svolte e garantite in contraddittorio, può (e molto spesso nella materia che ci occupa deve) trovare una compressione nella opportunità - e in alcuni casi necessità - che l'accesso in luogo del Consulente debba avvenire "a sorpresa".

Il caso attiene precipuamente, anche se non solo, alle emissioni acustiche provenienti da impianti industriali o da strumentazioni sonore, che possono artatamente essere ridotte in previsione del programmato accesso.

Ovviamente sarebbe preferibile, opportuno ed auspicabile che, già in sede di formulazione del quesito, la parte interessata o lo stesso CTU nominato, ove il Giudice non vi provveda "motu proprio", richiedano che il quesito ricomprenda già la facoltà di eseguire il cosiddetto "sopralluogo a sorpresa".

Il CTU potrebbe, altresì, farsi autorizzare dal Giudice ad avvalersi, nel corso delle indagini, di esperti "più settoriali" per l'acquisizione di particolari elementi o di doversi rivolgere, per il migliore assolvimento dell'incarico, a colleghi o istituti, che hanno strumenti - e personale idoneo ad usarli - più moderni, specifici e sofisticati rispetto alla strumentazione in suo possesso.

Potrebbe essere il caso del Consulente, che ha strumentazione idonea a rilevare soltanto il grafico nel tempo in dB(A) e livello equivalente, mentre si rappresenta la necessità di procedere con strumentazione più sofisticata e raffinata in grado di rilevare in tempo reale anche lo spettro in frequenza al fine di disporre di maggiori informazioni sulle caratteristiche delle immissioni sonore.

Se, ad esempio, vi siano anche immissioni di vibrazioni, può lo stesso CTU avvalersi di un tecnico specialista sia per la specifica strumentazione di misura sia per avere un parere tecnico sulla provenienza e sugli eventuali rimedi.

Naturalmente sarebbe opportuno che già all'atto della formulazione del quesito questa eventualità fosse stata prevista ed autorizzata.

Il CTU, dovendosene assumere ogni responsabilità morale e tecnica, dovrà sempre personalmente vagliare l'operato dei terzi, che hanno collaborato con lui, prima di trasferirlo nell'elaborato peritale.

Per addentrarci ancor più nel tema di questo convegno, ricordiamo che il quesito, che in genere viene posto al Tecnico collaboratore del Giudice (CTU), fa riferimento al confronto del rumore con la <<normale tollerabilità>> che trae origine di dicitura dall'art. 844 cod. civ.: concetto esprime una consolidata e cogente norma giuridica, secondo cui, per la valutazione delle immissioni di rumore, l'indagine va correlata al caso concreto riferito alla rumorosità di fondo quando la sorgente specifica giudicata disturbante tace.

Più giusto sarebbe fare riferimento alla tollerabilità di un rumore in rapporto alla tutela della salute così sancito dall'art. 32 della Carta Costituzionale.

E', quindi, indispensabile porre nella giusta evidenza l'interconnessione esistente tra gli aspetti tecnici, la prassi giuridica e le disposizioni in materia di immissioni di rumore; si rende, pertanto, necessario riferire quanto la giurisprudenza di merito e di legittimità ha nel tempo elaborato in relazione alle argomentazioni di ordine tecnico e di applicazione delle disposizioni regolamentari. Nè le disposizioni regolamentari in ordine alla tutela dell'ambiente nè la norma tecnica nè il Tecnico possono prescindere dalla considerazione delle statuizioni giurisprudenziali.

In altri termini, al responso peritale compete l'obiettività e la certezza della corretta esposizione dei fatti e della conformità con la c.d. <<prassi giuridica>> acquisita, quale interprete delle leggi vigenti nei vari ambiti applicativi ed instauratrice di un inizio di tradizione, alla quale deve uniformarsi la eventuale norma tecnica: una risposta tecnica inadeguata, lacunosa ed incompleta è assai pregiudizievole all'esito del giudizio.

Il criterio di accettabilità non è idoneo a valutare il disturbo in caso di lite acustica tra privati, proprio perchè utilizza dei metodi di valutazione e di acquisizione dei dati di livello del rumore adatti ai grandi numeri cioè alle medie e totalmente inadatti alla valutazione del rapporto tra le due realtà in lite. Per valutazione del disturbo resta caposaldo invalicabile la valutazione della tollerabilità della immissione da rumore in rapporto alla reattività del singolo.

L'attuale raccolta di disposizioni regolamentari fissa dei criteri di accettabilità delle immissioni di rumore in relazione all'ambiente, inteso nel senso più ampio del concetto, che nulla hanno a che vedere con i criteri, che

regolano l'apprezzamento della tollerabilità di acquisizione giuridica.

Il d.p.c.m. si pone come strumento di riferimento per la accettabilità della situazione ambientale; mai prende in considerazione la tollerabilità della situazione dichiarata accettabile.

Il decreto non solleva conflitto di competenza: questo nasce nella errata applicazione, che alcuni fanno del dispositivo.

Un distinguo sottile ma concreto e sostanziale, che dovrebbe spazzare via ogni equivoca applicazione del criterio di accettabilità alla valutazione della tollerabilità.

I quesiti che i Magistrati pongono ai Tecnici rimarkano giustamente questa differenza: la risposta parimenti deve essere coerente ed omogenea nell'uso degli specifici parametri valutativi.

Il Consulente deve valutare il livello delle immissioni e, confrontandolo con i limiti previsti dai diversi criteri di apprezzamento, riferire se vi sia rispettivamente supero dei limiti della tollerabilità e supero dei limiti massimi di esposizione in relazione alla giusta tutela ambientale: è assolutamente perentorio non fare confusione!

Il d.p.c.m. altri non è che un decreto di "potabilizzazione" del rumore; viene fissata d'ufficio la "modica quantità" di rumore, che ogni cittadino deve assumere e sopportare; vale a dire, accettare la "minimum tax" ambientale, che ogni cittadino deve pagare per adeguarsi al progresso tecnologico, così come citato nella premessa del decreto stesso.

Il d.p.c.m. non è nato per valutare la tollerabilità ed il disturbo e, quindi, porta unicamente dei criteri valutativi più

o meno consoni solo alle valutazioni estese di carattere ambientale.

Sono i tecnici poco informati delle implicazioni giuridiche che per loro comodità hanno ritenuto di poter utilizzare il decreto per le valutazioni delle immissioni in rapporto alla tollerabilità in vertenze tra privati.

(Vd. La nuova giurisprudenza civile commentata - estratto - riv. n. 6 - 1994 - Criteri di valutazione delle immissioni di rumore. Tollerabilità ed accettabilità. - Mario Novo).

Se il Giudice pone la domanda in termini di criterio di tollerabilità perchè il Tecnico risponde in termini di criterio di inquinamento o di accettabilità?

Sembra un colloquio tra sordi.

In occasione di un recente convegno, in materia di disturbo da rumore, tenutosi a Milano, è stato espresso il seguente pensiero:

“La poltrona del Giudice è spesso molto scomoda; malgrado tutto, troppo spesso i CTU provano ad occuparla”.

Leggendo le relazioni di consulenza tecnica, presentate da alcuni CTU, viene spontaneo allacciarsi immediatamente a questo malvezzo dei Tecnici, che, ricevuto l'incarico, si ritengono investiti anche di quelle prerogative, che spettano (e speriamo che resti così) solamente al Giudice.

In effetti, i CTU si calano talmente nelle vesti del Giudice, al punto che troppo spesso si “confezionano”, si inventano, un criterio di valutazione per così dire “unico e originale”, che non trova corrispondenza in nessuna delle “consuetudini” di apprezzamento, che si mettono in campo per la valutazione di casi concreti di inquinamento da rumore e di tollerabilità delle immissioni.

Il Tecnico, incaricato dal Giudice, anche se nominato CTU, restando semplicemente collaboratore del Giudice stesso, deve attenersi al quesito, così come questo gli è stato posto, e **nell'alveolo** tracciato nello stesso quesito, apportare alla formazione del giudizio, quel contributo tecnico oggettivo, prerogativa della "figura di esperto".

Nel caso specifico sono richieste al CTU la c.d. perizia nella gestione degli strumenti e nelle tecniche e procedure di misurazione oltre alla conoscenza di questa o quella norma di buona tecnica oltre alla conoscenza di quella giurisprudenza che, in tema del decidere, costituisce la tradizione di giudizio di merito e di legittimità, su cui si fonda il criterio di valutazione di quella risposta soggettiva, che è e resta di sola competenza del Giudice cioè il criterio di valutazione della normale tollerabilità.

Il concetto di "normale tollerabilità" - ripeto - trae origine da quanto riportato nell'art. 844 cod. civ., articolo per il quale il destinatario è il Giudice: questo almeno è pacifico.

In questo ambito, a fronte di una norma indirizzata al Giudice, secondo la consuetudine "è il Giudice che applica la norma creando il precetto: il Giudice non richiama la legge nel caso di specie, ma crea il precetto del caso di specie e senza rinvio ad altra fonte di norma" (Intervento Dott. Angelo Converso, Atti convegno di Milano del 10/4/1997 e conformemente Atti convegno di Genova del 10/7/1997).

Pertanto, al Tecnico compete solo la specialistica della metrologia inquadrata in modo da fornire al Giudice gli elementi (tutti, se possibile) necessari alla formulazione del giudizio.

Dunque, il CTU non giudica, misura e confronta con i criteri che, nei rispettivi ambiti, giurisprudenza e disposizioni regolamentari mettono a disposizione.

Due criteri, paralleli e parimenti incombenti, ognuno per le proprie specifiche competenze, bastano e avanzano, inutile inventare un altro criterio "promiscuo" che, per di più, non ha validazione alcuna da parte di altri Tecnici.

Parallelismo dei criteri e delle prerogative di autonoma applicazione, che trova conferma nel Documento stilato dall'ASSOACUSTICI, Associazione professionale di specialisti, che raggruppa oltre 250 soci, che hanno sentito la necessità di chiarire, anche dopo evidente travaglio, pur nella libertà di scelta della vita associativa, che recita:

"L'Associazione invita i propri aderenti ad attenersi, con puntualità e coerenza, alla applicazione delle disposizioni regolamentari e delle norme richiamate nelle stesse, negli specifici casi contemplati dall'affidamento di incarichi in ambito pubblico e privato.

Il socio negli incarichi assunti in ambito giudiziario civile, penale ed amministrativo, dovrà evitare di indurre confusione fra il criterio della valutazione della normale tollerabilità di estrazione giurisprudenziale ed il criterio di accettabilità, che deriva dalle disposizioni "antiquamento". Per costanza di giudizio si ritiene superata la normale tollerabilità quando il rumore eccede +3 dB il rumore di fondo. Le disposizioni "antiquamento", invece, utilizzano valutazioni, che riportano al criterio differenziale +5 o +3 dB oltre il rumore residuo".

(Documento Assoacustici 1/98 - Approvato dall'Assemblea generale del 28/4/1998).

Per concludere: il Tecnico assolve “bene e fedelmente” il proprio incarico allorquando agisce ed opera con puntualità e coerenza senza confusionare.